

TABELLA A CURA DI

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO
AVV. MARIA LEO
AVV. LEONARDO LEO
 P.zza L. Ariosto, n. 30 - 73100 – LECCE
<http://www.studiotributarioleo.it/>

DECRETO LEGGE "CURA ITALIA" (D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020)

LE MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Cosa è previsto?	A chi/cosa è rivolto?	In cosa consiste?
MINI PROROGA DELLE SCADENZE DEL 16 MARZO (ART. 60)	A TUTTI I CONTRIBUENTI	Proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle P.A. in scadenza il 16 marzo 2020.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI	SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 2 MILIONI DI EURO NELL'ANNO 2019. (ART. 62)	Sospensione dei versamenti da autoliquidazione in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020 riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> – le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973; – le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta; – l'IVA; – i contributi previdenziali; – i premi per l'assicurazione obbligatoria. <p style="text-align: right;"><u>Attenzione!</u></p>

		<p>Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio.</p>
	<p>PARTICOLARI CATEGORIE DI IMPRESE (TURISTICO – ALBERGHIERO, TERMALE, TRASPORTI, RISTORAZIONE E BAR, CULTURA, SPORT, ISTRUZIONE, PARCHI DIVERTIMENTO, EVENTI, SALE GIOCHI E CENTRI SCOMMESSE). (ART. 61)</p>	<p>Sospensione dei versamenti fino al 30 aprile 2020 riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973; – l'IVA in scadenza a marzo 2020 – i contributi previdenziali; – i premi per l'assicurazione obbligatoria. <p style="text-align: center;">☐ <u>Attenzione!</u></p> <p>Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio.</p>
<p>SOSPENSIONE ADEMPIMENTI (ART. 62)</p>	<p>TUTTE I SOGGETTI CON DOMICILIO , SEDE LEGALE O OPERATIVA IN ITALIA</p>	<p>Sospensione di tutti gli adempimenti fiscali in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.</p> <p style="text-align: center;">☐ <u>Attenzione!</u></p> <p>Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza sanzioni, entro il 30 giugno 2020.</p>
<p>DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730/2020 (ART. 62) (RINVIO ALL' ART. 1 D.L. 2 MARZO 2020 n.9)</p>	<p>CONTRIBUENTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730</p>	<p>Proroga della messa a disposizione della dichiarazione precompilata dal 15 aprile al 5 maggio 2020.</p> <p style="text-align: center;">☐ <u>Attenzione!</u></p> <p>Il termine per l'invio della dichiarazione 730/2020 slitta al 30 settembre 2020.</p>
<p>TERMINI INVIO CERTIFICAZIONE UNICA</p>	<p>SOSTITUTI D'IMPOSTA</p>	<p>Proroga del termine di invio certificazioni uniche al 31 marzo 2020.</p>

<p>(ART. 62) (RINVIO ALL' ART. 1 D.L. 2 MARZO 2020 n.9)</p>		
<p>PREMIO PER LAVORO SVOLTO IN SEDE (ART. 63)</p>	<p>LAVORATORI DIPENDENTI CON REDDITO INFERIORE AD € 40.000 NELL'ANNO 2019.</p>	<p>Riconoscimento di un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro (da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese).</p> <p>Il premio viene riconosciuto dal sostituto d'imposta.</p> <p><u>☐ Attenzione!</u> L'indennità non costituisce base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.</p>
<p>CREDITI D'IMPOSTA</p>	<p>SPESE SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 64)</p>	<p>Riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 50 % delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.</p>
	<p>CANONE DI LOCAZIONE BOTTEGHE E NEGOZI (ART. 65)</p>	<p>Riconoscimento di un credito d'imposta utilizzabile in compensazione nella misura del 60 % dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.</p> <p><u>☐ Attenzione!</u> Sono escluse da tale agevolazione le attività elencate negli allegati 1 e 2 del D.L. 11 marzo 2020, per le quali non è stata disposta l'immediata sospensione dell'attività (es. Ipermercati, supermercati, lavanderie, commercio al dettaglio di prodotti per animali domestici ecc.).</p>
<p>DETRAZIONI DI IMPOSTA / DEDUZIONI DAL REDDITO</p>	<p>EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO O IN NATURA EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE O ENTI NON COMMERCIALI</p>	<p>Riconoscimento di una detrazione di imposta lorda pari al 30% fino ad un massimo di € 30.000,00 per le donazioni effettuate nell'anno 2020 finalizzate a finanziare gli interventi per l'emergenza COVID – 19.</p>

<p>(ART. 66)</p>	<p>EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO O NATURA EFFETTUATE DA SOGGETTI CON REDDITO D'IMPRESA</p>	<p>Deduzione dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate nell'anno 2020 finalizzate a finanziare gli interventi per l'emergenza COVID – 19.</p>
<p>INDENNITA' UNA TANTUM (ART. 27)</p>	<p>PROFESSIONISTI TITOLARI DI PARTITA IVA (GiA' ATTIVA AL 23.02.2020) E CO.CO.CO ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA</p>	<p>Riconoscimento di un'indennità, per il mese di marzo, pari ad € 600,00, erogata dall'INPS previa domanda.</p> <p>☐ <u>Attenzione!</u> L'indennità non costituisce base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Sono esclusi gli iscritti alle casse di previdenza obbligatoria e i titolari di pensioni.</p>
<p>SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE, CONTROLLO, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO (art. 67)</p>	<p>ENTI IMPOSITORI</p>	<p>Sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – liquidazione – controllo – accertamento – riscossione – contenzioso. <p>Per lo stesso periodo sono, altresì sospesi i termini per le risposte alle istanze di interpello e di consulenza fiscale.</p> <p>Prolungamento di due anni dei termini per l'accertamento dell'anno d'imposta 2015.</p> <p>☐ <u>Attenzione!</u> Per quanto riguarda il contenzioso, si evidenzia che per le parti processuali diverse dagli enti impositori (dunque, per i contribuenti), i termini processuali sono sospesi <u>solo</u> dal 9 marzo al 15 aprile 2020!</p>
		<p>Sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da:</p>

<p>SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI VERSAMENTI DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (art. 68)</p>	<p>A TUTTI I CONTRIBUENTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - cartelle di pagamento - avvisi di accertamento - avvisi di addebito <p>in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.</p> <p style="text-align: center;"><u>□ Attenzione!</u></p> <p>I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.</p> <p>Differimento al 31 maggio 2020 della rata scaduta il 28 febbraio relativa alla "Rottamazione-ter" e della rata in scadenza il 31 marzo del "Saldo e stralcio".</p> <p style="text-align: center;"><u>□ Attenzione!</u></p> <p>Dalla lettura sistematica delle norme non sembrerebbero sospesi i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avviso bonario - verbale di accertamento con adesione sottoscritto - somme dovute a seguito di reclamo/mediazione - conciliazione giudiziale.
<p>RINVIO UDIENZE E SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI E</p>	<p>RINVIO UDIENZE</p>	<p>Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 15 aprile 2020, tutte le udienze fissate presso le Commissioni tributarie dal 9 marzo al 15 aprile 2020.</p>

<p>PROCEDURALI (art. 83)</p>	<p>SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDURALI</p>	<p>Sospensione del decorso dei termini procedurali e processuali, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020. Quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sospensione del termine per la notifica del ricorso in primo grado – sospensione del termine computabile ai fini del reclamo/mediazione – in generale tutti i termini procedurali (Appello - ricorso per Cassazione - Costituzione in giudizio).
------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------